




DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO

via Roma, 59 - 74014 **LATERZA** (TA) -

Tel./Fax 099 / 8216127

Sito web: www.primocircolodiaz.it - e-mail: tsee053003@istruzione.it



TAAE053003

C.F. 80011830736

Contratto integrativo

Relativo a:

“Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L'anno 2007, il mese di Marzo, il giorno trentuno, nell'aula di Presidenza dell'edificio “A. Diaz” in Laterza, 1° Circolo Didattico “A. Diaz”,

viene stipulato

il presente Protocollo d'intesa della Scuola 1° Circolo Didattico “A. Diaz” –

tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore : Prof. Francesco LOPANE

PARTE SINDACALE

RSU: CEFALO Arcangela _____

PERRONE Leonardo _____

TERESI Rossana _____

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

SNALS _____

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1.0 Il presente contratto integrativo è sottoscritto tra il Dirigente Scolastico Prof. Francesco LOPANE, in rappresentanza dell'Istituzione scolastica 1° Circolo Didattico "A. Diaz" di Laterza, di seguito denominata "Scuola", la R.S.U. eletta all'interno di essa ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di comparto, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del CCNL stipulato il 15 marzo 2001, relativo al secondo biennio economico 2001/2002 e dall'art. 6 del CCNL stipulato il 26 maggio 1999.
- 1.2 Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente protocollo d'intesa s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali, qualora incompatibili. Il presente protocollo d'intesa può essere disdetto da una delle parti 30 giorni prima della sua scadenza.
- 1.3 Il presente protocollo d'intesa conserverà validità fino al 31 Agosto 2007 e comunque fino alla sottoscrizione di un successivo accordo integrativo in materia.
- 1.4 Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
- 1.5 Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo, dal D.Lgs 626/94, dal D.Lgs 242/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7.5.96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL-Scuola 4.8.95, 26.5.99 e CCNI 31.8.99.
- 1.6 Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

- 2.1 In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente protocollo d'intesa, le parti di cui al precedente art. 1, comma 1, s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, presso l'istituzione scolastica.
- 2.2 Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
- 2.3 Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art. 3 – Soggetti tutelati

- 3.1 I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
- 3.2 Ad essi sono equiparati gli allievi delle istituzioni nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini.
- 3.3 Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle eventuali emergenze, anche gli alunni presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative ivi realizzate.
- 3.4 Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
- 3.5 Gli alunni sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza.
- 3.6 Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'Istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti.

Art. 4 – Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

4.1 Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- pubblicazione e informazione;
- attuazione di interventi di formazione rivolti a favore degli alunni e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività.

Art. 5 – Il servizio di prevenzione e protezione

5.1 Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della Scuola.

5.2 I lavoratori designati (Docenti o ATA) devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 6 – Documento valutazione dei rischi

6.1 Il "Documento di valutazione dei rischi" è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

6.2 Il "Documento" viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute e consegnato in copia a ciascun lavoratore della Scuola.

Art. 7 – Sorveglianza sanitaria

7.1 I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

7.2 Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad esempio, l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 626/94 e successive modificazioni, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

7.3 L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria è concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione tipo definita dall'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 8 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

8.1 Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una Riunione di prevenzione e protezione dei

rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente Scolastico, o un suo rappresentante, che la presiede; il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il Medico competente, ove previsto; il Rappresentante per la sicurezza.

8.2 Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il "Documento sulla sicurezza", l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

8.3 La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

8.4 Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere, in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito Verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Art. 9 – Rapporti con gli Enti Locali proprietari

9.1 Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'Ente Locale proprietario richiesta formale di adempimento. L'Ente Locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza in termini di legge.

9.2 In caso di pericolo grave e imminente il Dirigente Scolastico adotta provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale.

Art. 10 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione

10.1 Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni.

10.2 I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16.1.97.

Art. 11 – Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

11.1 E' applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari, prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D.Lgs 15/8/71 n. 277; D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n. 37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n.9.

Art. 12 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

12.1 Nell'Unità scolastica viene designato, nell'ambito della R.S.U., il Rappresentante dei lavori per la sicurezza (RLS), che è stato individuato nella persona della Sig.ra TERESI Rossana.

12.2 Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate negli artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94, le parti concordano:

A) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e si concluderanno con apposita Relazione.

B) La consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 626/94, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del Responsabile e degli addetti del Servizio di prevenzione e protezione, sul Piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della

prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94.

- C) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai lavoratori.
- D) Il Dirigente Scolastico su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e a diramare la documentazione ricevuta, un uso strettamente connesso alla sua funzione.
- E) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D. Lgs 626/94 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
- F) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- G) Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 626/94, i Rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell'art. 19 del D.Lgs 626/94 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 13 – Controversie

13.1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.Lgs 626/94

13.2. E' fatta salva la via giurisdizionale.

Letto, approvato e sottoscritto,

Laterza, _____

Parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico _____

La R.S.U.:
CEFALO Arcangela _____

PERRONE Leonardo _____

TERESI Rossana _____

Parte sindacale:

